



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 442

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 ottobre 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	9
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	21
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	26
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	27
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	34
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132)</i>	»	38
<i>Plenaria</i>	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 181)</i>	»	44
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 182)</i>	»	44
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 183)</i>	»	45
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150)</i>	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	47
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	99

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i>	106
<i>Plenaria</i>	»	106

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	108
---------------------------	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	109
---------------------------	---	-----

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	110
---------------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**192^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica di aver completato l'esame degli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità. Essendo tuttavia in programma nel pomeriggio una riunione con la Presidente del Senato per procedere a una valutazione congiunta, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 19, al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di rendere noti gli esiti del vaglio.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) dissente dalla proposta del Presidente.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 29 ottobre.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, proponendo fin d'ora che le votazioni abbiano luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Pertanto, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 27 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) espone alcune riflessioni sull'opportunità di predisporre un testo base che tenga conto di entrambi i disegni di legge in titolo. Infatti, a suo avviso, il disegno di legge n. 1861 è stato strutturato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge n. 1894, approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentire al Senato di apportare miglioramenti al testo in seconda lettura.

L'obiettivo è qualificare la Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 non solo in una logica celebrativa, ma anche con una finalità di ristoro economico. Al contempo, si dovrebbero promuovere interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione in termini culturali, per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica, stimo-

lando sani stili di vita e pratiche comportamentali, a cominciare dal coinvolgimento proattivo delle nuove generazioni quale migliore prospettiva di un nuovo patto intergenerazionale a tutela dei più fragili e vulnerabili, i quali durante l'emergenza pandemica hanno ricevuto assistenza e cura dal personale medico e sanitario, che ha dato prova di spirito di abnegazione e servizio ben oltre qualsiasi aspettativa da codice deontologico professionale. A tale riguardo, sottolinea che già il titolo del disegno di legge n. 1861 intende coniugare entrambe le dimensioni, proponendo di assumere la Giornata della memoria sia come altissimo riconoscimento morale, sia come un altrettanto importante riconoscimento di natura economica, che d'altronde è stato mutuato da un «grido di dolore» della categoria, attraverso gli ordini professionali, secondo quell'*idem sentire* che è il comune denominatore di entrambi i disegni di legge. Ritiene opportuno, a tale proposito, promuovere un ciclo di poche audizioni qualificate da svolgere in linea con la tabella di marcia indicata per l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Acquisisce, a suo avviso, la stessa rilevanza civica e valoriale l'accoppiamento della finalità di memoria delle vittime con quella del ristoro economico, per far sì che a un valore etico ideale corrisponda anche un riconoscimento tangibile nei confronti di chi ha saputo in modo totalizzante pensare prima al bisogno sanitario e socio sanitario, secondo i dettami di Ippocrate, e poi a se stesso.

Ribadisce che chi «rimane» deve essere non solo ricordato ma anche ristorato. Pertanto, l'indennizzo economico assume importanza fondamentale nei confronti sia degli operatori sanitari, sia dei loro familiari, dal momento che medici e infermieri hanno svolto la loro funzione di cura anche a rischio della propria vita, pur nella consapevolezza della pericolosità del virus. In estrema sintesi, ritiene doveroso prendersi cura di chi ha dato cura, sia dal punto di vista celebrativo che economico: trattasi di un riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, tanto più che medici di medicina generale e pediatri di famiglia, in qualità di liberi professionisti convenzionati, non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale.

Evidenzia che una parte non meno significativa ed importante dell'articolo è dedicata a iniziative progettuali di promozione della salute, da divulgare attraverso gli strumenti di comunicazione a partire dalle scuole e in sinergia con i *media* istituzionali. Si tratta di una strategia più ampia di investimento in prevenzione sanitaria e sociosanitaria, intesa non solo come igiene e sanità pubblica, ma anche come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità. A tal fine, si dovrebbe puntare a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, promuovendo a livello culturale l'adozione di azioni di contrasto delle malattie infettive senza soluzione di continuità, dunque non solo in chiave didattica ma anche come adesione consapevole di corretti comportamenti quotidiani e sani stili di vita, anche dal punto di vista alimentare. La sfida è superare la logica

della mera resilienza e rafforzare il governo dei rischi come individui e comunità.

Non sottace una certa macchinosità delle modalità di accesso all'indennizzo, che impone di esplorare la possibilità di adottare soluzioni semplificatrici, rafforzando al contempo il sistema dei controlli, in modo che il riconoscimento economico sia percepito esclusivamente da chi ne ha diritto. Occorre un livello di attenzione molto elevato, perché in Italia c'è troppa burocrazia e pochi controlli.

Pur confermando la clausola di invarianza finanziaria, ritiene opportuno considerare, in sede di elaborazione definitiva del testo, l'introduzione di un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale, con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato: per l'assegno *una tantum*, invece, i fondi di solidarietà attivi risultano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda.

Sottolinea che nel disegno di legge n. 1861 si è cercato di proporre soluzioni che tengano conto dei principi espressi, con meccanismo destinati a valorizzare la generosità dei tanti benefattori cittadini, lavoratori, imprese, nel convincimento che la Commissione saprà esprimere proposte migliorative, secondo procedure puntuali e controlli stringenti, assumendo il tema degli indennizzi non disgiunto dalla Giornata della memoria.

Per non limitarsi a considerare gli operatori sanitari come eroi, il legislatore è chiamato a prendersi cura di chi ha offerto cure durante l'emergenza sanitaria, a ricordare alla collettività il ruolo svolto da medici, infermieri e altri operatori che, pur in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno sanitario degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza.

È dovere dello Stato – che non aveva adeguato il piano pandemico né si era approvvigionato di dispositivi di protezione individuale – tutelare altresì i familiari dei sanitari vittime della pandemia. Si è quindi recepita la lettura dell'ordine dei medici di Milano sugli indennizzi, puntando però a un piano di promozione della salute che passa per una Giornata nazionale, in cui attori locali – scuole, ASL, Regioni – sono chiamati a ideare o appoggiare progetti di divulgazione ed educazione. Sottolinea come si tratti quindi di un piano che parte dai territori, che propone esempi e non impone divieti, soprattutto per i giovani, e che dovrebbe dare risultati concreti e capillari.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta della senatrice Cantù di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. A tal fine, propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 29 ottobre, il termine per comunicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) *Deputati DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati*

(472) *NANNICINI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1693) *VALLARDI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1900) Deputati FIANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice EVANGELISTA (M5S), alla luce del dibattito svolto, propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, (*pubblicato in allegato*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori *online* (COM(2020) 568 definitivo)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di una proposta sulla quale ha registrato la condivisione tra i Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 125 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute. Sono infine integrate nonché prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni connesse all'emergenza sanitaria indicate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, in scadenza il prossimo 15 ottobre. In particolare fra le disposizioni oggetto di proroga di interesse della Commissione si segnala l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia societaria. Oggetto di proroga è poi l'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020. Con questa proroga si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Il decreto-legge in esame ha poi inserito nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-*bis*, con il quale è disposta la proroga – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 – delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono: la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti; lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Da ultimo oggetto di proroga è l'articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 22 del 2020 (conversione in Legge n. 41 del 2020). È così prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

L'articolo 2, che è quello che rileva maggiormente ai fini della competenza della 2^a Commissione, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Co-

vid-19. Sempre nell'ottica del contenimento del contagio, nell'ambito di una strategia europea volta a prevenire la diffusione del virus a carattere transfrontaliero, si consente, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla *privacy*, l'interoperabilità dell'applicazione «Immuni» con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Nella relazione al provvedimento si dà conto delle iniziative adottate a livello europeo, finalizzate a pervenire, mediante l'utilizzo di un'apposita interfaccia in corso di istituzione da parte della Commissione europea, ad uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato in Italia. Lo scambio di informazioni, che consentirebbe agli utenti di ricevere l'allerta anche nel caso di contatti avvenuti durante la permanenza in un altro Paese dell'Unione europea, oltre ad accrescere la tutela della salute dei cittadini, potrebbe costituire quindi un importante strumento per il contrasto alla diffusione del virus. La relazione sottolinea inoltre come l'interoperabilità non incida sulla impostazione normativa e tecnologica del Sistema di allerta nazionale, che resta ad adesione volontaria nonché immutato nelle modalità di funzionamento. Proprio in considerazione del ruolo che il Sistema di allerta può svolgere non solo nella fase emergenziale ma anche quale misura di prevenzione e protezione sanitaria anche a carattere transfrontaliero, si dispone infine che l'utilizzo di Immuni e della piattaforma nazionale per la gestione del Sistema di allerta, unitamente al trattamento dei relativi dati, siano operativi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria. L'articolo 4 integra la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con l'inserimento del Sars-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell'uomo. L'articolo 5, nelle more dell'adozione del primo D.P.C.M. successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, proroga la vigenza del D.P.C.M. 7 settembre 2020. Dispone inoltre che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Salve alcune eccezioni, essi dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Tra gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1970 testé illustrato, sono vari quelli che attengono, direttamente o indirettamente, al sistema della Giustizia. Ad esempio: l'emendamento 1.24 impatta sulle procedure di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa; l'emen-

damento 1.28 sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo; l'emendamento 1.0.2 è sul processo amministrativo da remoto; l'emendamento 1.0.6 è sulle risorse finanziarie per soggetti accolti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza; gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 impattano su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; l'emendamento 5.0.5 è sulla proroga della banca dati del DNA. Vi è poi l'emendamento 1.0.100 del Governo, che riversa nel disegno di legge in titolo la disciplina sulle riscossioni delle entrate tributarie introdotta dal decreto-legge n. 129/2020, con i relativi subemendamenti.

Benché tutti questi testi possano offrire spunti per arricchire la discussione anche in Questa Commissione, va ricordato che l'articolo 41, comma 5 del Regolamento del Senato (come esteso, dalla prassi parlamentare, alla sede referente) limita l'oggetto della presente pronuncia ai soli emendamenti «che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative». Pertanto oltre al testo del decreto-legge rientra, nella materia oggetto del parere della Commissione giustizia, il solo emendamento 1.7 (Romano), che prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Va anche ricordato che tale emendamento fu già proposto (con numero 97.0.12) dal medesimo senatore al disegno di legge n. 1925: prima che la Commissione di merito ne pronunciassero l'improponibilità, il 24 settembre scorso la Commissione giustizia ebbe il tempo di esprimere il parere ostativo, dichiarando che il principio di tipicità e la riserva di legge confliggevano con «la genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria».

Il PRESIDENTE interviene in ordine all'articolo 5 per notare come il D.P.C.M. ivi contemplato è stato già emesso e che, *medio tempore*, risultano in via di adozione ulteriori misure decretizie. Invita il relatore pertanto a considerare la possibilità di una pausa di riflessione, per consentire alla Commissione di dominare nella sua interezza una materia in costante evoluzione.

Il sottosegretario GIORGIS avverte che il cosiddetto «decreto ristori», in via di redazione in queste ore, conterrà le misure attinenti all'amministrazione della Giustizia ed a quella penitenziaria.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) propone un parere favorevole sul testo in esame, altresì confermativo della precedente posizione della Commissione in ordine all'emendamento di competenza.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario della Lega, che dichiara la propria opposizione sia metodologica che di

merito: il Parlamento è sistematicamente esautorato da questa modalità inaccettabile, incentrata su decreti-legge imposti col voto di fiducia; lamenta che non sono poi state recepite le richieste delle opposizioni, sul meccanismo di gestione dell'impatto del COVID sull'amministrazione della giustizia.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'elusione dell'impegno – consacrato dal Governo in apposita previsione di un decreto-legge già convertito – a sottoporre preventivamente al Parlamento i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure di contenimento del COVID che impattano sulle libertà dei cittadini. Si è in tal modo aggirato uno schema procedimentale che era stato offerto alle opposizioni come modalità di condivisione decisionale.

Il senatore BALBONI (*Fdl*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pillon, preannunciando voto contrario al parere proposto dal relatore.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), stante l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Su richiesta della senatrice Valente, il PRESIDENTE precisa che, non facendosi osservazioni, nel resoconto del 22 ottobre 2020 le parole: «c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione» vanno così lette: «poiché la riforma Orlando a regime riscrive il ruolo della magistratura onoraria e ridimensiona aspettative e portata del loro impiego, occorre uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione.».

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che – nel corso o a margine delle audizioni sul disegno di legge n. 1474 (Malattia liberi professionisti), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 21 otto-

bre scorso – è stata inviata della documentazione: non facendosi osservazioni, essa (già visibile nell'area condivisa degli utenti della piattaforma virtuale del Senato «Teca») sarà disponibile anche per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole: «, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale» con le seguenti: «. È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.»;

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in caso di fatti oggetto di procedimento penale la Commissione procede alle testimonianze formali congiuntamente alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: «1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 568

La Commissione,

premesso che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi;

tenuto conto che l'intervento dell'Unione appare necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno e che quindi la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE ;

ritenuto che la proposta introduce una deroga temporanea, limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione e che quindi la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

considerato che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

preso atto che la lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea e che il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori;

tenuto conto che la Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche;

considerato che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico;

considerato che la direttiva 2002/58/CE (detta di *e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online e che quindi a legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva;

tenuto conto che lo sviluppo della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l'accesso a materiali pornografici da parte dei minori nonché alla diffusione di materiali pedopornografici, e, dall'altro, ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro;

considerato che l'utilizzo della rete internet ha determinato significativi cambiamenti, in termini di pericolosità, anche con riguardo fenomeni presenti nel passato, quali il bullismo, il cyberbullismo e le molestie sessuali. Il cyberbullismo che ricomprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, *email*, *chat rooms*, *instant messaging*, *siti web*, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi rappresenta fra le forme più gravi e invasive di bullismo. La tecnologia consente infatti ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet;

tenuto conto che attraverso la rete e la debolezza dei sistemi di controllo e di accertamento dell'età anagrafica degli utenti, sempre più minori hanno libero accesso a materiali pornografici, la cui prolungata e reiterata visione rischia di influire sul loro sviluppo psico-fisico;

preso atto che i contenuti a sfondo sessuale sono sicuramente tra i più numerosi presenti in rete e in tutte le forme di comunicazione digitale e che si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento, soprattutto fra i minori, di alcuni fenomeni quali l'accesso a materiale pornografico anche da parte di giovanissimi minorenni nonché il *sexting*, nel quale il materiale pornografico viene autoprodotta e veicolata dallo stesso autore, con la conseguenza di porre a rischio una mole notevole di dati e di non riuscire a limitare la circolazione al di là della originaria volontà di tale materiale e l'online *grooming*, una subdola forma di abuso sessuale ai danni dei minori compiuta da adulti, che, approfittando dell'anonimato che la rete assicura, interagiscono con minori nascondendo la propria identità e generando profili falsi;

tenuto conto che proprio per contrastare tutte quelle forme di condivisione di materiale pornografico o a carattere sessuale senza il consenso o addirittura contro la volontà degli interessati la legge 19 luglio 2019 n.

69 ha introdotto, all'articolo 612-ter del codice penale, il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*);

tenuto altresì conto che con il DL 30.04.2020 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 25.06.2020 n. 70 sono state previste «disposizioni in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio» che prevedono la preinstallazione gratuita su tutti i «devices» di sistemi di «parental control» per sensibilizzare i genitori sui rischi del web e permettono un controllo da parte degli stessi sui contenuti cui i figli minori possono o non possono avere accesso;

espresso pieno apprezzamento per le finalità della proposta ovvero di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine;

condividendo le misure previste dall'articolo 3 della proposta, il quale nel prevedere una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilisce un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga, prevedendo in particolare che il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; che la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori;

esprime

parere favorevole auspicando che, anche nella prospettiva di ulteriori interventi da parte del legislatore europeo, possano essere previste:

a) ulteriori deroghe alla disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico al fine di assicurare un più incisivo contrasto alle nuove e sempre più insidiose forme di abuso anche sessuale ai danni dei minori perpetrati attraverso l'uso della rete;

b) ulteriori disposizioni a carico di produttori di *devices* nonché a carico degli *internet providers*, delle compagnie telefoniche e dei gestori delle piattaforme social volte a prevenire e tracciare la diffusione di materiale pornografico tra i minori nonché la circolazione di materiale pedopornografico e la perpetrazioni di attività di abuso sui minori, violenza di qualsiasi tipo, bullismo, *cyberbullismo*, adescamento, *grooming*, *sexting* e altre condotte dannose o pericolose per i minori.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**95^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Burkina Faso nel luglio 2019.

Ricorda, innanzitutto, che il Burkina Faso, Paese di quasi 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica, stretta tra Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana e Costa D'Avorio e priva di accesso diretto al mare. Ex colonia francese, ottenne l'indipendenza nel 1960 con il nome di Repubblica dell'Alto Volta. Insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad, il Burkina Faso partecipa all'iniziativa militare congiunta denominata *G5 Sahel*, un'organizzazione regionale creata nel febbraio 2014 per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri, finalizzata a favorire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel e a fronteggiare in particolare le attività di gruppi radicali jihadisti operanti nell'area.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla nostra Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e obiettivi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità di attuazione e i campi della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (articolo 3). I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo definisce quindi le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne o di integrarli i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiuntivi, revisioni e programmi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui all'articolo 2 dell'Accordo. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIMI (*FIBP-UDC*), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo della Repubblica del Kosovo nell'aprile 2019.

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge, la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.

Composto da 24 articoli, il testo, dopo aver individuato nei rispettivi dicasteri della giustizia le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 2), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (articolo 10). Ulteriori disposizioni riguardano la fattispecie della persona in fuga dallo Stato di condanna (articolo 11), i casi di persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione (articolo 12), gli effetti sospensivi della pena per lo Stato di condanna nei casi di trasferimento e di presa in carico della persona condannata (articolo 13) e gli effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione della pena (articolo 14). Ai sensi dell'articolo 15, è altresì previsto che le autorità competenti dello Stato di esecuzione siano tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna (articolo 15). Altri articoli sono inoltre espressamente dedicati ai casi di concessione della grazia, o di adozione di provvedimenti di amnistia o di commutazione della pena da parte di ciascuno Stato contraente, in conformità con quanto previsto dalla propria Costituzione e dalle proprie leggi (articolo 16), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 17), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 18) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 19). L'Accordo stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 20), le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 21) e per la composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.114 euro annui a decorrere dal 2020, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento – conclude il relatore – non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1944) Deputati Laura BOLDRINI e Romina MURA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1598) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sull'Atto Senato n. 1944, adottato come testo base, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore IWOBBI (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, fa presente che la propria parte politica, pur condividendo gli obiettivi della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in oggetto, rinviene alcune perplessità che attengono al rischio di introdurre, mediante l'attivazione di meccanismi di ricorso all'interno degli Stati, previsti dall'Accordo stesso, delle ingiustificate limitazioni della sovranità nazionale. Preannuncia, pertanto, l'astensione del Gruppo Lega-Salvini Presidente, Partito Sardo d'Azione.

Per il senatore AIROLA (*M5S*), relatore, non dovrebbero esserci dubbi sull'opportunità della ratifica di una convenzione così importante e necessaria come quella in esame. Invita, pertanto, i Commissari a procedere in tal senso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1944, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA MISSIONE IN NIGER E MALI DELLA VICE MINISTRO DEL RE

Il vice ministro Emanuela DEL RE dà conto brevemente della sua recente missione ufficiale svolta in Niger e Mali, sottolineando come, nella regione, sia tenuto in alta considerazione il ruolo dell'Italia, che ha dimostrato proficuamente di saper dialogare ed intrattenere rapporti diretti con tutti gli interlocutori locali.

In particolare, nel suddetto delicato contesto subsahariano, assume una notevole importanza l'apertura della nuova ambasciata in Mali, a testimonianza tangibile della presenza attiva dell'Italia nell'area.

L'intera Commissione, anche attraverso gli interventi dei senatori IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) e FERRARA (*M5S*), esprime apprezzamento per l'operato svolto dal Vice Ministro.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), è stato audito ieri, martedì 27 ottobre, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore del Libano, S.E. Sig.ra Mira Daher, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA ENZO VECCIARELLI, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTÀ SINDACALE PERSONALE MILITARE)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria

341^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea e Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 22.102 (testo 3) non vi sono osservazioni da formulare sul piano strettamente finanziario, ferma restando la necessità di acquisire dal Governo elementi informativi volti a scongiurare la possibile apertura di una procedura di infrazione europea.

In merito invece all'emendamento 15.100 (testo 2), occorre acquisire elementi volti a verificarne l'impatto sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come, a seguito delle interlocuzioni tra la Commissione ed il Governo, è stata individuata un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 22.102 (testo 3), utile a escludere possibili procedure di infrazione.

Con riguardo invece all'emendamento 15.100 (testo 2), non essendo ancora pervenuti elementi istruttori, stante anche il fatto che la proposta emendativa è stata presentata da poco, si riserva di formulare il parere di-

rettamente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento. In subordine, fa presente che l'emendamento potrà comunque essere esaminato nell'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta procedurale del Presidente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa i possibili profili finanziari correlati all'emendamento 22.102 (testo 3).

Il PRESIDENTE ribadisce come tale proposta non abbia una diretta rilevanza sul piano strettamente finanziario, ferma restando la necessità di scongiurare costi indiretti legati ad una possibile procedura di infrazione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto della proposta di riformulazione prospettata dal Presidente, e utile, ad avviso del Governo, a prevenire la procedura di infrazione europea, esprime tuttavia la propria preoccupazione per i possibili oneri derivanti da eventuali contenziosi connessi all'emendamento in esame, in quanto la previsione di deroghe al divieto di circolazione di prodotti in plastica monouso, oltre a determinare incertezze applicative, potrebbe essere foriera di ricorsi.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) evidenzia come l'emendamento in esame non si limiti a recepire pedissequamente la normativa europea, ma rechi elementi utili a facilitare una sana transizione del sistema economico-produttivo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene, nel merito, che dovrebbe essere consentito alle aziende e agli operatori del mercato di auto-regolamentarsi, dal momento che, già oggi, le imprese stanno spontaneamente convertendosi dalla plastica monouso verso altri prodotti ecologicamente compatibili.

Per quanto riguarda l'ipotesi di riformulazione prospettata dal Presidente, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, stigmatizzando una modalità di legiferazione priva dei necessari requisiti di chiarezza e di certezza della portata applicativa, con inevitabili costi indiretti, tra i quali quelli esemplificati dal senatore Briziarelli.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANCA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, sulla proposta 22.102 (testo 3) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "1)" con il seguente: "1) dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) ove non possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione sul mer-

cato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile". L'esame resta sospeso sull'emendamento 15.100 (testo 2).».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

Plenaria

342^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore MANCA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 15.100 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e accantonato nell'odierna seduta antimeridiana, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta, che riduce da 0,75 per cento a 0,55 per cento la quota massima di fatturato delle aziende derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale di dispositivi medici e grandi apparecchiature e destinata al finanziamento del governo dei suddetti dispositivi.

Il vice ministro MISIANI formula un avviso contrario, atteso che, al di sotto della soglia prevista dal testo licenziato dalla Commissione di merito, risulta necessaria la compensazione degli effetti finanziari.

Il RELATORE, non essendovi richieste di intervento, illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 15.100 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 1.37 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Passando quindi a esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ne richiama i rilievi finanziari avanzati nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO, a tale riguardo, esprime una valutazione contraria, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 1.20, 1.0.3, 1.0.8, 1.31 e 1.0.4. Formula, altresì, un avviso contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.21, 1.32 e 1.0.6, non segnalati dal relatore.

Chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 1.0.5 e 1.0.7, su cui sono in corso approfondimenti. Anche sui subemendamenti riferiti alla proposta 1.0.100 del Governo, l'istruttoria non è ancora conclusa.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede chiarimenti sulla valutazione relativa all'emendamento 1.0.1.

Il vice ministro MISIANI risponde che l'emendamento appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il presidente PESCO (*M5S*) segnala l'importanza dell'emendamento 1.31, diretto a sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sulla misura hanno espresso parere contrario sia il Dipartimento del tesoro che la Ragioneria generale dello Stato, rilevando la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari nonché l'incoerenza della misura rispetto al *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato.

Il PRESIDENTE reputa la proposta meritevole di un'ulteriore verifica e dispone, pertanto, l'accantonamento del relativo esame.

Il vice ministro MISIANI, in merito all'emendamento 1.0.4, rappresenta la necessità, per i profili di quantificazione, di acquisire una relazione tecnica e osserva, in ordine alla copertura, che le risorse del Fondo ivi utilizzato sono destinate alla sopravvenienza di eventuali emergenze.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime perplessità sulle criticità finanziarie prospettate dal Governo sull'emendamento 1.0.4, per il quale ritiene opportuno un approfondimento di istruttoria.

Il PRESIDENTE ne dispone, pertanto, l'accantonamento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo in merito all'emendamento 1.11.

Il vice ministro MISIANI risponde che la proposta emendativa risulta piuttosto generica e, di conseguenza, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile valutarne i profili finanziari, aggiungendo che il Ministero dell'interno ha espresso al riguardo una valutazione contraria.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta per consentire gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.11 e delle analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13.

Passando all'esame, in qualità di relatore, degli emendamenti riferiti all'articolo 2, riepiloga sinteticamente le questioni segnalate nella seduta di ieri.

Il vice ministro MISIANI considera opportuno accantonare l'esame della proposta 2.3, mentre si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) reputa che, in relazione alla proposta 2.6, si potrebbe formulare al massimo un parere di semplice contrarietà.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), a cui si associa la senatrice GALLICCHIO (*M5S*), giudica poco chiari sia il contenuto che la finalità della mi-

sura in discussione, che peraltro non sembrerebbe richiedere uno specifico intervento legislativo.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che tale obiezione attiene a profili di merito, che esorbitano dalla competenza della Commissione bilancio.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) replica che la genericità della proposta può riflettersi sui profili finanziari, con possibili effetti negativi.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto), per consentire un supplemento di istruttoria.

Passa quindi ad esaminare, in qualità di relatore, gli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiamandone brevemente i profili di criticità.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.8, 3.0.1, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19.

Formula una valutazione contraria, in mancanza di una relazione tecnica o per oneri non quantificati o non coperti, sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21, chiedendo invece di accantonare l'esame della proposta 3.5, sostanzialmente identica agli emendamenti 3.6 e 3.7.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.0.17 e 3.0.22, non segnalate dal relatore.

Si richiama del senatore DELL'OLIO (*M5S*), il vice ministro MISIANI fornisce chiarimenti sulla valutazione negativa espressa sulla proposta 3.0.18, motivata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari e dalla configurabilità di oneri associati a eventuali contenziosi.

Rispondendo al senatore ERRANI (*Misto-LeU*), conferma che non vi sono osservazioni, per i profili di competenza, sull'emendamento 3.0.5.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo intenda prendere in considerazione, anche in altri provvedimenti, le misure di proroga contemplate dagli emendamenti riferiti all'articolo 3, che in effetti richiedono, in molti casi, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

Il vice ministro MISIANI risponde che l'orientamento del Governo è quello di prorogare, alla luce della situazione sanitaria, una serie di scadenze con i provvedimenti in via di adozione.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, dopo aver dato conto delle conclusioni relative agli emendamenti riferiti all'articolo 3,

riepiloga le questioni sollevate in ordine alle proposte relative agli articoli 4 e 5.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sull'emendamento 4.1, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 4.0.1.

Chiede quindi che venga accantonato l'esame dell'emendamento 5.0.1, in attesa dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) formula la richiesta di accantonare anche la proposta 4.1.

Il PRESIDENTE dispone il rinvio dell'esame degli emendamenti 4.1 e 5.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.20, 1.21, 1.32, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.18 (testo 2), 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.0.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.100 e relativi subemendamenti, 2.3, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6, 2.6 (testo corretto), 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 e 5.0.1, il cui esame resta sospeso.».

La proposta, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**215^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. – *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(788) URSO ed altri. – *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(1287) LANNUTTI ed altri. – *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per la documentazione fornita in materia di disciplina dei crediti deteriorati, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) assicura che esaminerà con molta attenzione la nota trasmessa dal Sottosegretario, per le valutazioni utili a proseguire l'*iter* dei tre disegni di legge.

Ritiene necessaria una valutazione a monte circa gli indirizzi da seguire nella redazione di un testo unificato o nella scelta di un testo base, in modo tale da consentirgli un lavoro di sintesi che, al momento,

si presenta particolarmente complesso in ragione dei differenti interessi in gioco.

Richiama quindi l'opzione di un intervento pubblico, a livello europeo o nazionale, per la creazione di un acquirente dei crediti deteriorati il volume dei quali sarà presumibilmente in crescita nei prossimi mesi, data la crisi incombente che fa stimare in circa 1.300 miliardi di euro il volume complessivo. Considera tuttavia meritevole di valutazione un intervento del legislatore volto a tutelare i debitori particolarmente deboli ma ricorda le molteplici riserve manifestate in proposito da Banca d'Italia e ABI (non tutte condivisibili) per le possibili conseguenze che lo stesso avrebbe sul funzionamento del mercato secondario dei crediti ceduti. Tra le possibili soluzioni da adottare ipotizza, per esempio, che si favoriscano, magari con vantaggi economici, gli accordi transattivi prima che i crediti vengano ceduti dalle banche alle società cessionarie, riconoscendo così un diritto di opzione al debitore.

In conclusione, allo scopo di svolgere le ulteriori interlocuzioni necessarie e di acquisire elementi conoscitivi aggiuntivi, chiede ai Gruppi di specificare l'orientamento rispetto alle opzioni in campo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA illustra la nota informativa predisposta dal Ministero dell'economia sul quadro complessivo attuale in materia di esposizioni debitorie depositata agli atti della Commissione.

Riporta quindi alcune considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sui disegni di legge in esame. In particolare segnala che la relazione tecnica verrà predisposta solo che dopo che la stessa avrà ricevuto alcuni elementi conoscitivi rispetto alla compatibilità con la normativa europea, da parte del Dipartimento del tesoro.

Interviene quindi il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) a giudizio del quale occorre capire innanzitutto le ragioni della crescita del volume degli NPL e come mai le banche non abbiano esercitato uno scrupoloso vaglio di merito creditizio, in grado di evitare in origine la formazione di posizioni debitorie incagliate. A suo parere, rispetto a tale condizione, è stato utile avere obbligato le banche a «ripulire» i bilanci con gli strumenti previsti dalla legislazione per cedere i crediti deteriorati, ma ammette che tale pratica ha comportato la vistosa riduzione dei valori degli immobili posti originariamente a garanzia dei crediti ceduti. Di fronte ai drammatici scenari che vanno prospettandosi nei prossimi mesi, è opportuno prevedere strumenti che offrano ai debitori gli strumenti per superare la loro difficile condizione, ma tali strumenti dovranno essere all'insegna della trasparenza delle procedure di esecuzione immobiliare. Ritiene pertanto opportuna la predisposizione di un testo unificato dei tre disegni di legge che riesca a coglierne gli aspetti positivi per una effettiva tutela del debitore.

Il senatore PITTELLA (*PD*) riconosce la drammaticità del tema posto, aggravato dalla pandemia in corso, e la necessità di predisporre una

soluzione, che individua nella creazione di una *bad bank* pubblica nazionale.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) riterrebbe preferibile che il relatore, invece di redigere un testo unificato, proponesse l'adozione del disegno di legge n. 799 come testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Nel merito, chiarisce che il Gruppo di Fratelli d'Italia, di fronte a una pluralità di interessi, intende schierarsi dalla parte dei più deboli, ossia dei cittadini, come proposto dal disegno di legge sopra citato. Al contrario, gli interessi delle banche e delle assicurazioni, anch'essi meritevoli di tutela, dovranno essere oggetto di un intervento a livello europeo, sede opportuna per modificare norme svantaggiose in materia che troppe volte il Paese ha recepito in modo passivo. Un atteggiamento che sembra ripetersi proprio con riferimento alle nuove norme di derivazione comunitaria in materia di crediti deteriorati che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Invece auspica una decisa azione, anche in sede europea, per una riforma del credito con riferimento alle banche territoriali, in grado di tutelare la loro azione e sostenere l'economia nelle difficilissime condizioni attuali.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) manifesta apprezzamento per il documento consegnato dal sottosegretario Guerra che chiarisce le caratteristiche del *calendar provisioning*, una misura che giudica estremamente pericolosa per la tenuta del sistema bancario italiano.

Ritiene poi che la causa originaria della creazione dei crediti deteriorati in Italia sia da attribuire al *bail in*, applicato in anticipo rispetto alla data della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2016, con riferimento a quattro banche commissariate e alle scelte compiute dai Governi in carica in spregio dei diritti dei risparmiatori.

Giudica la crisi attuale più grave di quella del 2008 e ritiene indispensabile difendere in primo luogo i consumatori. Indica quindi la strada di una *bad bank* pubblica come possibile soluzione da adottare al più presto, anche tenuto conto del possibile aumento, a causa della pandemia, dei crediti deteriorati.

Dopo aver espresso apprezzamento per la posizione problematica ma equilibrata del relatore, il senatore MARINO (*IV-PSI*) osserva che la creazione di una *bad bank* pubblica è ritornata al centro del dibattito, poiché appaiono rimossi gli ostacoli in chiave europea che escludevano la natura pubblica di tale organismo. Si tratta di un chiaro segnale che l'attuale Commissione europea ha profondamente mutato l'indirizzo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sostegno finanziario degli Stati membri. Ritiene poi doveroso precisare che l'istituto del *bail in*, e cioè il coinvolgimento diretto degli depositanti nei fallimenti bancari, non è stato mai applicato nell'ordinamento italiano rispetto alle diverse crisi bancarie affrontate tra il 2015 e il 2019. Di converso, ricorda che il *bail in* è stato

introdotto nel novembre 2015 nell'ordinamento italiano in forza del recepimento della direttiva sulla risoluzione bancaria (BRRD) dopo una dialettica tra Governo in carica e Banca d'Italia. Riguardo invece alla specifica questione dei crediti deteriorati, convenendo pienamente con le ragioni della preoccupazione del senatore Lannutti, rileva, d'altra parte, che la valutazione del valore dei crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche in crisi e segnatamente delle banche sottoposte alla risoluzione a fine 2015 era stato oggetto di valutazioni differenziate tra i regolatori e gli operatori di mercato. Ammette che in quella fase furono commessi degli errori e che le percentuali di vendita in massa dei crediti deteriorati furono particolarmente basse. Tuttavia, rispetto a una condizione estremamente difficile, le banche italiane di maggiore dimensione hanno operato un'importante ricapitalizzazione e poi la cessione dei crediti. Rimane, infine, sul tappeto la forte preoccupazione per gli effetti negativi che potrà avere per il sistema bancario italiano l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla gestione dei crediti deteriorati e alla loro cessione automatica (*calendar provisioning*): invoca su tale punto un intervento corale di livello istituzionale a tutela del sistema bancario italiano.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (M5S), la quale ricorda che l'adozione dell'istituto del *bail in*, e cioè il pieno coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e depositanti nei fallimenti bancari, trae origine dalla *banking communication* che la Commissione adottò nel 2013 per arrestare l'aiuto pubblico verso i fallimenti bancari. Pur convenendo che l'adozione di tale istituto non ne ha comportato l'applicazione, rimane nella consapevolezza comune di ogni forza politica che l'entrata in vigore della direttiva BRRD in termini retroattivi e senza gradualità ha comportato una drammatica penalizzazione dei risparmiatori italiani, che hanno visto azzerati i loro risparmi in applicazione di norme inique e inefficaci.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) richiama le drammatiche conseguenze dell'applicazione del *bail in* nel 2015 sugli azionisti subordinati, oggetto di un vero esproprio. Critica quindi l'atteggiamento subalterno tenuto dal Governo italiano dell'epoca e ricorda la posizione dei Paesi del Nord Europa, la cui posizione era contraria al salvataggio delle banche con i soldi dei contribuenti. Infine, critica il Governo per la scelta di continuare a non ascoltare i suggerimenti delle opposizioni che fanno tesoro delle esperienze negative del passato.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Vice Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) E DELLA LEGACOOP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 245 (VOLONTARIATO E PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI)

Plenaria

196^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri; in quella sede è stato definito il programma dell'indagine conoscitiva sulla verifica dello stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità e si è convenuto

di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1658, recante la Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, il seguito della discussione dei disegni di legge n. 57 e 1375 recante la disciplina della professione di geometra, nonché la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1977, recante Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi.

Si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle misure di sostegno al settore dello spettacolo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte poi che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1894, già approvato dalla Camera dei deputati, recante Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, che la Commissione affari costituzionali discute in sede redigente. Propone quindi di esaminarlo in una seduta della prossima settimana.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il presidente dell'INPS, dottor Pasquale Tridico, ha consegnato una documentazione sul *welfare* dei lavoratori dello spettacolo, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**164^a Seduta**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, evidenziando che esso include alcuni dei rilievi formulati dal senatore Rufa nel corso dell'esame.

Si passa alla votazione.

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la Relatrice per la sua disponibilità ad accogliere alcune importanti questioni, quale quella relativa alla partecipazione delle associazioni di pesca sportiva al tavolo interministeriale previsto dall'articolo 12, osserva tuttavia che i dubbi su altri punti del provvedimento in esame non sono stati fugati e per tale motivo il voto della Lega sarà di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della Relatrice, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per oggi, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E 1503

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesso che:

i disegni di legge in titolo contengono disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza in ambiente marino di rifiuti, costituiti principalmente da materie plastiche, la cui dispersione in mare costituisce un elevato rischio per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi;

in particolare, la finalità del disegno di legge n. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto dalla 13^a Commissione come testo base, risiede nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 2 prevede l'equiparazione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, con il conseguente obbligo, per il comandante della nave che approda in un porto, di conferirli all'impianto portuale di raccolta. Si prevede inoltre che tale conferimento sia gratuito e che i costi di gestione degli impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti;

l'articolo 6 demanda a linee guida del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di definire il quadro cui si devono conformare le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali;

l'articolo 9 integra il Codice della nautica da diporto per prevedere che, in occasione della celebrazione nelle scuole della «Giornata del mare», le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 1, l'ambito oggettivo del provvedimento, al fine di ricom-

prendere anche la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti raccolti nelle acque salse e salmastre;

allo stesso modo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la previsione dell'articolo 2, comma 5, precisando che vi rientrano anche i rifiuti raccolti nelle acque salse e salmastre;

all'articolo 10, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente non si trasformi in un ingiustificato beneficio a vantaggio delle grandi navi adibite a fini lusori;

all'articolo 12, comma 2, con riferimento alla composizione del Tavolo interministeriale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne la composizione, al fine di consentire la partecipazione anche ai rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181

Presidenza del Presidente
VALLARDI

indi della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA LAURA CAVALLARIN, RESPONSABILE UNITÀ TERRITORIALE DI TORINO DEL CNR-ISPA (ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI), INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197 (VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL LATTE D'ASINA ITALIANO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MARCO BINDI, PRORETTORE ALLA RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 355 (CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AGRICOLTURA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 183

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MARCO CASELLA, RESPONSABILE, CON IL PROGETTO DISTRETTO GREEN, DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MERCATI CONTADINI NELLA REGIONE LAZIO E NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 878 (PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SU: AFFARE ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569); STATO DI AVANZAMENTO DELLO STUDIO TSUNAMI SU EFFICACIA E RUOLO DEL PLASMA OTTENUTO DAI CONVALESCENTI DA COVID-19

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**172^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) Patty L'ABBATE ed altri. – *Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) IANNONE ed altri. – *Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) Virginia LA MURA ed altri. – *Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero* (Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente MORONESE informa che alla scadenza del termine – fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 – risultano presentati, al dise-

gno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (*pubblicati in allegato*).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice LA MURA (*M5S*) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore NASTRI (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente MORONESE invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice NUGNES (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di

trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di «consumo di suolo», quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l'impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici» il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i

piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdiR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere *a*)-*e*) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.

L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.

L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i «beni comuni», quali cose materiali e immateriali che – per natura o funzione – soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i principi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.

L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.

L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, an-

che mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati principi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione ur-

ana, i comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi principi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relatrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per investimenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favo-

riscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per «rigenerazione urbana» si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizioni di «superficie naturale e seminaturale», quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di «area urbanizzata e urbanizzabile» e di «area urbana degradata», indicando per «compensazione ecologica» gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi «sostituzione edilizia» l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, , da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto

il periodo dei lavori (lett. e) e gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.

Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h – i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata.

Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).

L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di inizia-

tiva pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, re-

gionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.

L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*), comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla

data di conclusione dei lavori. Si prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

G/1571/1/13

IANNONE, NASTRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica

è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale;

in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

ROSSI, NASTRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")»

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e ga-

rantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1.

1.1

QUARTO

Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

1.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «le imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «da pesca sportiva e ricreativa,».

1.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «le imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri».

1.4

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

Art. 2.**2.1**

MORONESE

Al comma 1, sostituire le parole «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.3

GALLONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema por-

tuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.».

Conseguentemente,

al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis:

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.».

2.6

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.7

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun

porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

2.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2 premettere il seguente periodo: «Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2.9

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 2 dopo le parole «il comandante della nave» inserire le seguenti: « o il conducente del natante».

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: «il comandante della nave» inserire le seguenti: «o il conducente del natante».

2.10

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati.».

2.11

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valoriz-

zino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo "SALVAMARE". Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo "SALVAMARE", da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale.».

2.12

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 3, dopo le parole: «di imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,».

2.13

MORONESE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14

MORONESE

Sostituire il comma 4 con il seguente

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, let-

tera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.».

2.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 4 sostituire le parole: «Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e» *con le seguenti:* «Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.».

2.17

QUARTO

Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.».

2.18

MORONESE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: 'sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.'"».

2.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.».

2.20

GALLONE

Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.».

2.21

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.»

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.22

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

*I commi 6 e 7 sono soppressi.***2.23**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti.».

2.24

BRIZIARELLI, TESTOR, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole:* «della componente» *con le seguenti:* «del contributo»;

b) *al comma 7 sopprimere le parole:* «e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci»;

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.25

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6.».

2.26

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monito-

raggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.».

2.28

GALLONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.».

2.29

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.».

2.30

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-ter. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 8-bis, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma 8-bis.».

2.0.1

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare».

Art. 3.**3.1**

QUARTO

Al comma 1, dopo le parole: «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

3.2

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.».

3.3

BRIZIARELLI, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «subacquei e diportisti» inserire le seguenti: «, le Associazioni di categoria».

3.4

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.5

BRIZIARELLI, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.».

3.0.1

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.».

Art. 4.**4.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «e i rifiuti volontariamente raccolti» inserire le seguenti: «sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-ter Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «e i rifiuti volontariamente raccolti» inserire le seguenti: «sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

VANIN

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-*ter* Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di mescolata spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.**5.1**

NUGNES, DE PETRIS, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

5.2

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* «I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammentate a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio pos-

sono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.».

5.4

MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-*septies* inserire il seguente:

"3-*octies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno – cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-*ter*. Il decreto di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-*bis*, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.».

5.0.1

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai

principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.».

5.0.2

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma

2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-*quinquies*. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;».

5.0.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Norme in materia di procedure di dragaggi)*

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di

invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

Art. 10.

10.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, sostituire le parole: «attribuito un riconoscimento» con le seguenti: «rilasciata una certificazione»;

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «l'attribuzione del riconoscimento» con le seguenti: «il rilascio della certificazione».

10.2

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ambiente marino» aggiungere le seguenti: «, fluviale o lacuale».

10.3

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi»

10.4

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18» con le seguenti: «di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»:

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o».

10.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico».

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 201, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere *a)* o *b)*: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

10.0.3

PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse

al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.».

10.0.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per

quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.».

10.0.6

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare».

Art. 11.

11.1

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» e sostituire*

il secondo periodo con il seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

"s-bis) Impianti di desalinizzazione";

b) al comma 4) sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».

11.2

PICCHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».

11.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».

11.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:*

«s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) *al comma 4) le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».*

11.5

MIRABELLI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.6

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.8

PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici»;

11.9

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», sono aggiunte le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», sono aggiunte le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.11

PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», aggiungere le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.12

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», aggiungere le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.0.1

VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un "Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale" (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.0.2

MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera *a)*;

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime.

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1-*bis* entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore».

Art. 12.**12.1**

MORONESE

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'ABBATE

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «uno» con: «due».

12.3

FLORIDIA

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale».

12.4

GALLONE

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) i gestori degli impianti portuali».

12.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.».

12.6

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria**200^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta con l'esame di un ulteriore emendamento riferito al disegno di legge n. 1970.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (n. 197)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizione)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno nuovo schema di osservazioni, che tiene conto della discussione svolta dalla Commissione nella seduta precedente.

In particolare, evidenzia l'inserimento di alcune considerazioni in premessa, in cui si richiamano i contenuti del comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, in cui si prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, in materia di assicurazione RC

auto familiare, al fine di chiarire che il requisito dell'assenza di sinistri deve essere continuativo, di eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.

A tale riguardo, rileva che le tali modifiche non rientrano nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 ed esulano, pertanto, dalla norma di delega e dai relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

Inoltre, sottolinea che l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, ai fini dell'applicazione della disciplina assicurazione RC auto familiare, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare l'assenza di responsabilità del contraente, ai sensi del successivo comma 4-*ter* dello stesso articolo 134 del CAP, che costituisce non solo la condizione necessaria per usufruire del beneficio, ma altresì un obbligo sanzionabile a carico delle imprese assicurative.

Per tali motivi, propone alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, a condizione che sia soppresso il citato comma 16 dell'articolo 1.

Interviene la senatrice GIANNUZZI (*M5S*) per ringraziare il Relatore della sua disponibilità a tenere pienamente conto delle considerazioni emerse nella precedente seduta e dichiara di convenire sulla formulazione delle osservazioni da lui presentata nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal Relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, dà conto dell'ulteriore emendamento 1.37 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, che si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*), in cui – rispetto al testo originario dell'emendamento – è stata soppressa l'introduzione della lettera e-*bis*) dell'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019, ma in cui permane il riferimento alla normativa europea «inderogabile».

Propone, pertanto, di esprimere parere non ostativo, ribadendo l'opportunità di espungere la parola «inderogabile» riferita al rispetto della

normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «normativa derogabile» e «normativa inderogabile».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (n. COM(2020) 280 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) relatore, nel rinviare a quanto già osservato nella propria relazione introduttiva, ritiene che l'atto rispetti pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione del Relatore, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, ribadisce la sua intenzione di voler far rilevare l'osservazione inerente alla necessità che siano previste forme compensative per le piccole e medie imprese italiane che dovranno sostenere costi aggiuntivi necessari all'adeguamento ai nuovi obblighi di riduzione dell'esposizione dei lavoratori alle tre sostanze cancerogene oggetto della proposta di direttiva, pur sempre entro i limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta di poter disporre della bozza di documento prima della seduta in cui verrà presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame parlamentare del prossimo disegno di legge di delegazione europea, su sollecitazione dei senatori LOREFICE (*M5S*) e Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE propone di indirizzare al Ministro per gli affari europei, a nome di tutti i componenti della Commissione, un invito a valutare l'opportunità di presentare nel corso di ogni anno due distinti disegni di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);

richiamati i commi 5 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di tali decreti

ricordato che la direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE;

richiamati i criteri specifici di delega, dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97;

considerati i contenuti dell'articolo 1 dello schema di decreto, composto di 36 commi, che reca le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni, e dell'articolo 2 dello schema, che reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP, introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, volto a favorire il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, per lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile;

considerato, in particolare, che il comma 16 dell'articolo 1 prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, in materia di assicurazione RC auto familiare, al fine di chiarire che il requisito dell'assenza di sinistri deve essere continuativo, di eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio;

rilevato, al riguardo, che:

le modifiche previste al comma 16 dell'articolo 1, in materia di assicurazione RC auto familiare, non rientrano nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 ed esulano, pertanto, dalla norma di delega e dai relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017;

l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, ai fini dell'applicazione della disciplina assicurazione RC auto familiare, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare l'assenza di responsabilità del contraente, ai sensi del successivo comma 4-*ter* dello stesso articolo 134 del CAP, che costituisce non solo la condizione necessaria per usufruire del beneficio, ma altresì un obbligo sanzionabile a carico delle imprese assicurative;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con la seguente condizione:

si ritiene necessario sopprimere, dallo schema di decreto, il comma 16 dell'articolo 1, che novella il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP per chiarire che il requisito dell'assenza di sinistri deve essere continuativo ed eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, l'utile ricorso all'attestato di rischio, poiché la materia dell'assicurazione RC auto familiare non rientra nell'ambito della delega relativa all'attuazione della disciplina europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 e dei relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970**

La Commissione,

esaminato l'ulteriore emendamento 1.37 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020;

richiamato il parere sugli emendamenti al disegno di legge, espresso in data 27 ottobre 2020,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente osservazione:

al nuovo comma *2-sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'emendamento 1.37 (testo 2), che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale, dovrebbe essere espunta la parola «*inderogabile*» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «*normativa derogabile*» e «*normativa inderogabile*».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 28 ottobre 2020

Comitato XV

**Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia**

Riunione n. 3

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Vice Presidente
PEPE

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del prefetto di Enna, Matilde Pirrera

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Matilde Pirrera, Prefetto di Enna, accompagnata dalla dottoressa Giuseppina Addelfio, capo di Gabinetto, e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il PRESIDENTE, su richiesta della dottoressa Pirrera, dispone la secretazione dell'intera audizione.

La dottoressa PIRRERA svolge una relazione su alcuni accertamenti relativi a infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito di alcune amministrazioni locali della provincia di Enna.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori CORRADO (M5S) e GRASSO (Misto-LeU) nonché i deputati Davide AIELLO (M5S), MICELI (PD) e ASCARI (M5S).

La dottoressa PIRRERA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 27 ottobre 2020, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale del dottor Pierpaolo Romani, coordinatore di «Avviso Pubblico», in passato consulente della Commissione parlamentare antimafia per tre legislature, del dottor Giovanni Paolo Savino, presidente dell'associazione «Il Tappeto di Iqbal» e del dottor Luca Di Donna, avvocato esperto di diritto fallimentare e societario, diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni e di internazionalizzazione delle imprese.

Le predette collaborazioni saranno assegnate al Comitato coordinato dall'onorevole Paolo Lattanzio sulle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di AGEFIS e, in videoconferenza, di Poste Italiane sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 28 ottobre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo
(Esame e rinvio)

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore Francesco CASTIELLO, il deputato Antonio ZENNARO, il senatore Claudio FAZZONE, i deputati Enrico BORGHI e Elio VITO, e i senatori Adolfo URSO, Ernesto MAGORNO e Paolo ARRIGONI. Dà, quindi, la parola all'onorevole Borghi, relatore sulla proposta di Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo.

Enrico BORGHI, *relatore*, illustra la proposta di Relazione, predisposta insieme al collega Castiello, come modificata e integrata a seguito delle indicazioni dei componenti del Comitato.

Dopo un intervento del senatore Paolo ARRIGONI, Raffaele VOLPI, *presidente*, propone di rinviare il voto conclusivo ad una seduta da convocare entro la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 441° di martedì 27 ottobre 2020, seduta n. 191 della Commissione (1^a Affari costituzionali), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 11, ottava riga, dopo le parole: «l'emendamento 3.0.23» sono aggiunte le seguenti: «, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2).»;

– alla pagina 11, diciassettesima riga, le parole: «3.0.18 (testo 2)» sono sostituite dalle seguenti: «1.37 (testo 2)».

